

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Pinerolo, piazza Vittorio Veneto 5

Con ricorso *ex art.* 129 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la Mael s.p.a. ha chiesto l'omologazione del concordato fallimentare da essa proposto nell'ambito del Fallimento Anex s.p.a.

Depositata il 22.7.2011, nonché integrata in data 28.9.2011, tale proposta di concordato prevedeva (e prevede), in particolare, da parte della Mael s.p.a. (e nella sua qualità di assuntore):

- l'integrale pagamento delle spese di procedura, nonché dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari in una percentuale pari al 23,75%;
- a garanzia degli impegni assunti, la consegna di una fideiussione a prima richiesta della Banca Valsabbina s.p.a. per un importo di euro 860.000,00;
- il rilievo integrale - con decorrenza dalla data di definitività del decreto di omologazione - di tutto l'attivo fallimentare (ivi comprese le vertenze, giudiziali e stragiudiziali, pendenti ovvero proponende), senza alcuna esclusione.

Con decreto dell'8.11.2011, il giudice delegato del Fallimento Anex s.p.a. fissava un termine perentorio di venti giorni - decorrente dalla comunicazione, da parte del curatore, della predetta proposta - , entro cui i creditori avrebbero potuto far pervenire alla cancelleria di questo Tribunale le loro eventuali dichiarazioni di dissenso, in mancanza delle quali il loro voto si sarebbe inteso come favorevole al concordato.

Nel suddetto termine, soltanto Equitalia Nord s.p.a. manifestava - con dichiarazione ricevuta dalla cancelleria di questo Tribunale in data 12.12.2011 - il suo dissenso; pertanto, tenuto conto che essa non rappresentava la maggioranza dei crediti ammessi al voto, la predetta proposta veniva considerata come approvata ed il giudice delegato - con decreto del 25.1.2012 - fissava ai creditori un termine di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni alla richiesta di omologazione che la Mael s.p.a. avrebbe dovuto depositare.

Con ricorso proposto sempre ai sensi dell'art. 129 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Equitalia Nord s.p.a. ha chiesto la modifica del predetto concordato, mediante riconoscimento ad essa, al privilegio, del credito - pari ad euro 477.150,03 - vantato nei confronti della Anex s.p.a.

Con decreto del 5.3.2012, il Presidente del Collegio ha riunito i due procedimenti instaurati a seguito del deposito dei due suddetti ricorsi, nonché onerato Equitalia Nord s.p.a. di notificare il ricorso da essa proposto al curatore, alla Mael s.p.a. ed ai creditori di grado inferiore rispetto a sé.

A seguito di tale notifica, hanno depositato una memoria di costituzione sia il Fallimento Anex s.p.a. che la Mael s.p.a.; non si è invece costituito in giudizio - nonostante il ricorso sia stato loro regolarmente notificato - alcuno dei predetti creditori.

All'udienza dell'11.7.2012, Equitalia Nord s.p.a. ha precisato le proprie conclusioni domandando il rigetto della proposta di concordato fallimentare avanzata dalla Mael s.p.a.

Ciò premesso, deve ritenersi che - come peraltro implicitamente ammesso dalla stessa Equitalia Nord s.p.a., la quale, in sede di udienza di discussione, si è limitata a chiedere il rigetto della proposta avanzata dalla Mael s.p.a. - la domanda di modifica del concordato fallimentare originariamente proposta dalla medesima Equitalia Nord s.p.a. sia inammissibile.

Tale conclusione non può essere messa in discussione, alla luce sia di quanto previsto dall'art. 129 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che consente al Tribunale di omologare

(ovvero di non omologare) un concordato fallimentare, senza attribuirgli il potere di modificarlo – sia di quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che “*il giudice, sia esso il tribunale o la corte d’appello in sede di reclamo, non può omologare una proposta di concordato apportandovi modifiche sostanziali, mentre può dettare, laddove necessario, modalità esecutive integrative di quelle previste*” (Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274).

Occorre – tuttavia ed a questo punto – verificare se le ragioni che Equitalia Nord s.p.a. ha posto a fondamento della sua opposizione siano tali da condurre al rigetto della domanda di omologazione proposta dalla Mael s.p.a.

Deve ritenersi che a tale quesito vada data una risposta negativa.

La predetta opposizione si fonda infatti sull’assunto secondo il quale il concordato per cui è causa sarebbe in contrasto con l’art. 2752 c.c. (così come oggi formulato).

L’assunto non è pertinente.

Sono bensì vere, infatti, le seguenti circostanze, ovvero che:

- la predetta norma prevedeva che “*hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente*”;
- ad oggi, a seguito della modifica operata dall’art. 23, comma 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), la medesima norma sancisce che “*hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi*”;
- per effetto di tale modifica, i crediti dello Stato - diversi da quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione, nonché nell’anno precedente - per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi sono divenuti - da chirografari che erano - privilegiati;
- ai sensi dell’art. 23, comma 37, del suddetto decreto legge, la predetta modifica “*si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto*”;
- dalla documentazione prodotta risulta che Equitalia Nord s.p.a. vantava - nei confronti della Anex s.p.a. - crediti dello Stato per le imposte sopra indicate (cfr. docc. 4 e 5 fasc. Equitalia Nord s.p.a.);
- nell’ambito del Fallimento Anex s.p.a., tali crediti erano stati ammessi - per quanto concerne quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione, nonché nell’anno precedente - al privilegio e – per quanto concerne quelli diversi – al chirografo;
- la proposta di concordato fallimentare è stata depositata dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legge;
- nel presentare tale proposta, la Mael s.p.a. si è avvalsa della facoltà – riconosciuta dall’art. 124, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – di “*limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta*”;

- in relazione al credito per cui è causa - e con riferimento al tempo della proposta - , Equitalia Nord s.p.a. era stata ammessa al passivo al chirografo;
- al fine di ottenere l'ammissione al privilegio di tale credito, Equitalia Nord s.p.a. non ha avanzato - né in data anteriore alla proposta, né ad oggi - alcuna opposizione o domanda tardiva;
- ai sensi dell'art. 23, comma 40, del predetto decreto legge, *“i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all' articolo 99 dello stesso decreto”*;
- al fine di ottenere l'ammissione al privilegio del suddetto credito, Equitalia Nord s.p.a. non ha proposto alcuna impugnazione ex art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né si è valsa del rimedio di cui all'art. 512 c.p.c.;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che le ragioni che Equitalia Nord s.p.a. ha posto a fondamento della sua opposizione non siano tali da determinare il rigetto della domanda di omologazione proposta dalla Mael s.p.a.

Occorre infatti considerare:

- da una parte, che la proposta concordataria è stata effettuata ai sensi dell'art. 124, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con la conseguenza che la Mael s.p.a. aveva la facoltà (ed anzi l'obbligo) di non prendere in considerazione i crediti non ammessi allo stato passivo (e quindi di non attribuire - ai crediti già ammessi allo stato passivo - un grado diverso rispetto a quello riconosciuto - con proprio decreto - dal giudice delegato);
- dall'altra parte, che Equitalia Nord s.p.a. non ha - come era suo onere fare - chiesto che - per effetto della modifica operata dall'art. 23, comma 37, del predetto decreto legge - fosse modificato lo stato passivo del Fallimento Anex s.p.a.

Va infine segnalato che la legge 29 luglio 1975, n. 426 aveva - col suo art. 1 - modificato l'art. 2751 c.c. (il quale disciplina il privilegio generale sui mobili dei crediti per spese funebri, d'infermità ed alimenti) e - col suo art. 15 - dettato una disciplina transitoria - del tutto analoga a quella di cui all'art. 23, comma 40, del predetto decreto legge - , la quale sanciva che *“le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto”* ed era stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che *“la disciplina transitoria dettata dall'art. 15 della legge 29 luglio 1975 n 426, recante modificazioni al codice civile ed alla legge 30 aprile 1969 n. 153 in materia di privilegi, comporta che i nuovi privilegi attribuiti dalla legge medesima (nella specie, in favore di credito di cooperativa per la vendita di manufatti, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 cod. civ.) assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale, e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che i*

privilegi medesimi possono essere esercitati, pure dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, anche con le forme dell'insinuazione tardiva, prevista dall'art. 101 della legge fallimentare, in deroga al principio altrimenti operante, sulla non utilizzabilità di quest'ultima per il riconoscimento di un privilegio per credito già ammesso al passivo in via chirografaria" (Cass. 11 gennaio 1980, n. 235); ciò, a conferma del fatto che è onere del creditore - già ammesso in via chirografaria - proporre una domanda tardiva, al fine di ottenere l'insinuazione al privilegio, a lui spettante per effetto di modifiche normative intervenute in epoca successiva alla data di esecutività dello stato passivo.

A questo punto - ed in conclusione - , occorre verificare se - oltre a quelle (già esaminate e respinte) che sono state prospettate da Equitalia Nord s.p.a. - vi siano altre ragioni idonee a determinare il rigetto della domanda proposta dalla Mael s.p.a.

Deve ritenersi che anche a tale quesito vada data una risposta negativa.

E' infatti possibile affermare che - nell'odierno in giudizio, in conformità a quanto sancito dall'art. 129, quinto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede che *"nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili"* e limita dunque a tale ipotesi (che non ricorre nel caso di specie) la possibilità, per il Tribunale, di valutare la convenienza della proposta concordataria - il potere di controllo attribuito al Collegio è circoscritto alla verifica del regolare svolgimento della procedura, nonché dell'esito della votazione.

Tale verifica, nella fattispecie in esame, non può non dare esito positivo, tenuto conto che:

- la proposta concordataria è stata formulata da un soggetto legittimato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 124 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- il curatore ha adempiuto agli obblighi su di lui gravanti a norma di legge, compresi quelli informativi nei confronti dei creditori;
- la procedura si è svolta regolarmente;
- tutti gli adempimenti previsti dagli art. 124 ssgg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sono stati ritualmente espletati;
- è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 128, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- con relazione depositata il 17.2.2012, il comitato dei creditori ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato;
- il proponente ha depositato la sua richiesta di omologazione in conformità a quanto previsto dall'art. 129, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, tenuto conto del valore del credito vantato da Equitalia Nord s.p.a. (euro 477.150,03) e dell'attività svolta in giudizio. 92

P.Q.M.

visto l'articolo 129, quinto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

omologa il concordato fallimentare proposto dalla Mael s.p.a., in qualità di assuntore, in data 22.7.2011 (così come integrato con ricorso migliorativo del 28.9.2011) nell'ambito del Fallimento Anex s.p.a.;

dà atto che, nel momento in cui il presente decreto di omologa diverrà definitivo, le attività - compresi i crediti fiscali, maturati e maturandi, vantati dal Fallimento Anex s.p.a. - e le azioni di pertinenza della massa - tra cui, in particolare, l'azione revocatoria nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, l'azione revocatoria nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena e l'azione nei confronti di Simone Luca Giovanni Rodolfo - saranno automaticamente trasferite al proponente;

stabilisce le seguenti modalità esecutive:

1) **ordina** che i pagamenti - da effettuarsi nei termini ed alle condizioni indicate nella proposta del 22.7.2011, nonché nel ricorso migliorativo del 28.9.2011 (che si intendono in questa sede integralmente richiamati) - avvengano ad opera del Curatore, con espressa autorizzazione di quest'ultimo a fare valere la fideiussione a prima richiesta della Banca Valsabbina s.p.a.;

2) **rimette** al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento necessario all'esecuzione del concordato;

condanna Equitalia Nord s.p.a. a rimborsare alla Mael s.p.a. le spese di lite, che liquida in euro 4.850,00 (di cui euro 3.695,00 per diritti ed euro 1.155,00 per onorari), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

condanna Equitalia Nord s.p.a. a rimborsare al Fallimento Anex s.p.a. le spese di lite, che liquida in euro 4.850,00 (di cui euro 3.695,00 per diritti ed euro 1.155,00 per onorari), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza di cui all'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Così deciso in Pinerolo, all'esito della Camera di consiglio dell'11/01/2012

Il giudice estensore
(dott. Claudio Canavero)



Il Presidente
(dott. ssa Simonetta Rossotti)



Depositato in Cancelleria

Coggi

23-01-2012
IL CANCELLIERE

(Franco Di Agostino)